

Legge regionale 8 giugno 2022, n. 8.

“Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela del lavoro da committenza digitale)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2022, n. 6)

1. La legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela del lavoro da committenza digitale) è così modificata:

- a) la rubrica dell'articolo 4 è così modificata: (Tutela previdenziale);
- b) i commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono abrogati;
- c) le lettere d), f), g), del comma 1 dell'articolo 5 sono abrogate;
- d) l'articolo 6 è abrogato;
- e) l'articolo 7 è abrogato;
- f) l'articolo 12 è abrogato.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa della Consigliera Carmela Fiola.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 6 maggio 2022 con il n. 233 del registro generale ed assegnata alla III Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'1 giugno 2022.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1, lettere da a) a f).

Legge Regionale 15 marzo 2022, n. 6: "Disposizioni in materia di tutela del lavoro da committenza digitale".

Articolo 4: "Tutela assistenziale e previdenziale".

Commi 1 e 2: "1. Il committente attiva, a favore e senza oneri a carico del ciclofattorino, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell'attività di servizio, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

2. Ai fini del calcolo del premio assicurativo nonché della liquidazione delle prestazioni relative alla copertura assicurativa contro gli infortuni, si fa riferimento alla nota operativa dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) del 23 gennaio 2020 e alle modifiche successive."

Articolo 5: "Informativa preventiva al ciclofattorino".

Comma 1, lettere d), f) e g): "1. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del ciclofattorino, il committente fornisce un'informativa preventiva ed esaustiva:

d) sul compenso e sulle indennità speciali;

f) sulle modalità con cui l'algoritmo determina l'incontro fra la domanda e l'offerta di servizio;

g) sulla procedura di verifica di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c)."

Articolo 6: "Parità di trattamento e non discriminazione nel rating reputazionale".

"1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di pari opportunità e non discriminazione, il committente garantisce al ciclofattorino un'informativa trasparente riguardo al funzionamento dell'algoritmo che determina l'incontro fra la domanda e l'attività di servizio.

2. La Giunta regionale promuove a livello territoriale le attività previste all'articolo 11 e ogni altra attività utile a garantire, da parte del committente, al ciclofattorino:

a) un utilizzo trasparente dell'algoritmo che determina l'incontro fra la domanda e l'offerta dell'attività di servizio;

b) una procedura di valutazione della prestazione chiara e trasparente al fine della formazione del rating reputazionale;

c) una procedura di verifica imparziale del rating reputazionale a seguito di contestazione da parte del ciclofattorino;

d) la portabilità del rating reputazionale nel passaggio da un committente ad un altro.”.

Articolo 7: "Sanzioni".

"1. La violazione degli obblighi previsti dagli articoli 3, 5 e 6 comporta una sanzione amministrativa a carico del committente da euro 500,00 a euro 2.000,00.

2. L'entità della sanzione, le modalità di accertamento delle violazioni, le procedure di notifica e di riscossione sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.”.

Articolo 12: “Accordi”.

“1. La Regione promuove la stipula di accordi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'INAIL, le compagnie assicurative aventi ad oggetto la disciplina attuativa delle tutele previdenziali e assicurative e con i rappresentanti delle forze dell'ordine aventi ad oggetto i protocolli di sicurezza di cui all'articolo 4.

2. In attuazione dell'articolo 7 e al fine di rafforzare l'efficacia degli strumenti di monitoraggio e controllo nei confronti dei nuovi lavori da committenza digitale, la Regione promuove accordi con gli organi di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro.”.